

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 19.6.2018, n. 48541

Processo a carico dei dirigenti di una Società per il delitto di omicidio colposo in relazione al decesso per mesotelioma pleurico di un soggetto che, nell'ambito dello svolgimento della propria attività di addetto informatico, aveva frequentato i locali dell'azienda, risultati coibentati in amianto.

La Cassazione conferma l'assoluzione degli imputati pronunciata dal giudice di appello che aveva rilevato l'impossibilità di ritenere provato il nesso condizionalistico tra le condotte il contestazione e l'evento letale in concreto occorso, in ragione dell'accertata esistenza di una possibile fonte alternativa di esposizione ad amianto (di carattere ambientale ed extra lavorativa) del soggetto poi deceduto.

La sentenza di condanna di primo grado veniva riformata dalla **Corte di Appello che assolveva l'unico imputato rimasto in vita per insussistenza del fatto** rilevando, anzitutto, che **non era stata raggiunta la prova certa dell'esposizione del lavoratore ad asbesto** all'interno degli edifici della società posto che, secondo quanto emerso a dibattimento, l'amianto si disperdeva nell'ambiente di lavoro esclusivamente quando si procedeva alla rimozione dei pannelli dai controsoffitti e tale attività veniva svolta da una squadra specializzata, soltanto nella giornata di sabato, quando la persona offesa non frequentava i locali della Società. In secondo luogo, i giudici di appello valorizzavano la **sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine a una possibile fonte alternativa di esposizione extra lavorativa** del soggetto, da sola sufficiente a determinarne la morte, rappresentata dalla circostanza che il tecnico in questione **aveva vissuto per anni nelle immediate vicinanze dello stabilimento Capamianto**, industria manifatturiera dell'asbesto.

La **Cassazione** rigetta il ricorso presentato dal Procuratore Generale, **avallando la valutazione svolta dal giudice di merito in ordine alla esistenza di ipotesi causali alternative a quella in contestazione, ritenendole dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità.**

A detta dei giudici di legittimità, infatti, **"la serie causale alternativa proposta dalla difesa non è estranea né all'ordine naturale delle cose né alla normale razionalità umana ed anzi ha trovato concreti riscontri fattuali indiziari"** (la Corte richiama, in proposito, i processi celebrati a carico dei responsabili della Capamianto per dispersione all'esterno dello stabilimento di fibre di amianto, nonché le opere di bonifica che avevano interessato lo stabilimento, che presupponevano l'accertato inquinamento ambientale della zona).